

ripartiti nel modo indicato dalla tabella seguente :

DENOMINAZIONE	Numero	Stipendio annuo Lire
Contabili.		
Contabili	18	4,000
Sotto-contabili di 1ª classe	12	3,500
Sotto-contabili di 2ª classe	16	3,000
Aiuto-contabili di 1ª classe	80	2,500
Aiuto-contabili di 2ª classe	164	2,000
Aiuto-contabili di 3ª classe	410	1,500
Totale	700	
Guardiani di magazzino		
Capi guardiani di 1ª classe	7	1,600
Capi guardiani di 2ª classe	12	1,400
Guardiani di 1ª classe	40	1,200
Guardiani di 2ª classe	30	1,000
Totale	89	

(È approvato).

« Art. 5. Ai posti vacanti di aiuto-contabile di 3ª classe sarà normalmente provveduto mediante concorsi per esami tra i sott'ufficiali della regia marina che abbiano compiuto dodici anni di servizio sotto le armi e gli ufficiali di scrittura della regia marina che fossero ancora in servizio in tale qualità, in seguito alla soppressione di questa categoria d'impiegati, di cui al seguente articolo 9. Alla eventuale mancanza dei concorrenti sott'ufficiali che trovinsi in queste condizioni ed ufficiali di scrittura della regia marina, si supplirà mediante concorsi tra sott'ufficiali del regio esercito, nelle stesse anzidette condizioni di servizio, ed ufficiali di scrittura dipendenti dal Ministero della guerra, ed infine, col mezzo di pubblici concorsi.

« I programmi e le norme da seguirsi, nei vari casi, per tali concorsi, verranno stabiliti da apposito regolamento per l'esecuzione della presente legge, da approvarsi con decreto reale. »

(È approvato).

« Art. 6. Le promozioni fino ad aiuto-contabile di 1ª classe e quelle a sotto-contabile di 1ª classe avranno effetto per anzianità, con esclusione dei non idonei.

« Le promozioni a sotto-contabile di 2ª classe avranno luogo in seguito a concorso, per esami, tra aiuto-contabili di 1ª classe, su programmi e secondo norme da stabilirsi dal regolamento menzionato al precedente articolo 5.

« I posti di contabili saranno conferiti esclusivamente a scelta ai sotto-contabili che siano in grado di prestare la cauzione prescritta ed

agli aiuto-contabili di 1ª classe che, potendo adempiere a quest'obbligo, abbiano già sostenuta, con felice risultato, la prova degli esami di concorso di cui al capoverso precedente. In mancanza di sotto-contabili e di aiuto-contabili di 1ª classe che soddisfino a queste condizioni, i posti di contabile potranno essere conferiti a scelta ad individui di altri corpi ed altre amministrazioni della regia marina che non abbiano uno stipendio inferiore a lire 2,500 annue e prestino la voluta cauzione. »

(È approvato).

« Art. 7. Nulla è innovato circa le disposizioni che regolano attualmente le nomine e le promozioni nel personale dei guardiani di magazzino. »

(È approvato).

« Art. 8. Le nomine dei contabili, le promozioni dei sotto-contabili e le nomine e promozioni degli aiuto-contabili avranno effetto con decreto reale; le nomine e le promozioni dei guardiani di magazzino con decreto ministeriale. »

MIRABELLO, *ministro della marina*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Per semplice e maggiore esattezza proporrei che fosse aggiunto il seguente inciso: ...« promozioni nella categoria dei guardiani di magazzino ». Perchè siccome ci sono i capi guardiani, così è bene che la dizione sia chiara ed esplicita.

PRESIDENTE. Accetta la Commissione?

DI PALMA, *relatore*. La Commissione è perfettamente d'accordo.

PRESIDENTE. Allora l'articolo 8 viene così modificato:

« Le nomine dei contabili, le promozioni dei sotto-contabili e le nomine e le promozioni degli aiuto-contabili avranno effetto con decreto reale: le nomine e le promozioni nella categoria dei guardiani di magazzino con decreto ministeriale. »

Se non vi sono osservazioni in contrario, questo articolo così modificato, s'intende approvato.

(È approvato).

« Art. 9. È soppressa la categoria d'impiegati civili istituita nell'Amministrazione marittima col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 1954, con la denominazione di « Scrivani locali » cambiata in quella di « Ufficiali di scrittura » giusta l'altro regio decreto, in data 2 dicembre 1897, n. 507. »

(È approvato).

« Art. 10. A coprire i posti disponibili di ufficiale d'ordine dell'ultima classe presso il